

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare l’articolo 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 12, comma 3, concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 68;

VISTO il D.P. 181/Area 1/S.G. del 10 novembre 2025 ed in particolare l’articolo 2 con cui il Presidente della Regione, al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTA la nota prot. n. 11090 del 17/11/2025, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al n. 19221, con la quale il Segretario comunale del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) ha comunicato che in data 15 novembre 2025 è deceduto il Sindaco del Comune di Vallelunga Pratameno, allegando alla stessa il correlativo certificato di morte;

VISTO l’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 il quale al comma 1 prevede che “*La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, il decesso del Sindaco del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) comporta la cessazione della Giunta comunale del predetto Comune, e di dover procedere, per l’effetto, alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 55 del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i poteri del Sindaco e della Giunta comunale fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando: il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall’articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall’articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; nonché il

divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. 7429/Gab del 04.12.2025 con la quale si è manifestato l'intendimento di nominare quale Commissario Straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) con i poteri del Sindaco e della Giunta comunale, la dott.ssa Concettina Nicosia, Segretario Generale titolare del Comune di Barrafranca (EN);

VISTA la nota prot. n. 7476/Gab del 09.12.2025 relativa agli esiti della verifica in merito al possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia, in capo alla dott.ssa Concettina Nicosia;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale);

CONSIDERATO che il presente atto è da intendersi sottoscritto dal Presidente della Regione anche in qualità di Assessore regionale *ad interim* per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per le funzioni propulsive a quest'ultimo attribuite dall'articolo 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni specificate in premessa, prendere atto dell'avvenuto decesso del Sindaco del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) e della conseguente cessazione della Giunta comunale.

Articolo 2

La dott.ssa Concettina Nicosia, Segretario Generale titolare del Comune di Barrafranca (EN), è nominata Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) in sostituzione del Sindaco e della Giunta, fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Articolo 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12/11/2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20 gennaio 2023 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, li 9 dicembre 2025

IL PRESIDENTE

Renato Schifani